**N. 00639/2012 REG.PROV.COLL.**

**N. 01531/2011 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  Mbaye Dieng, Mostafa Mohammed, Hossain Md Zakir, Alam Md Badiul, Noor Islam, Suliman Siraj, Raffaele Loschiavo, Kabir Ahamed, Rahaman Mahabubur, Kamal Hossain, Kabir Humayun, Elias Mohammed, Anamul Hoque, Mohammed Anwar, Iqbal Mohmud Hasan, Mahammad Ruhul Amin, Md Abdul Matin, Md Nurul Huda, Alam Nur, Lakdar Ben Salam Said Ben, Mohammed Mohashin Bhouiyan, Amir Hossain, Mohammed Mir Hossain, Khadine Ndiaye, Cheikh Fall, Monirul Islam Kazi, Sm Karim, Luigi Lopez, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola D'Alconzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Cardassi, 41;

*contro*

Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Farnelli, Anna Valla, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, avv.ra comunale, via P. Amedeo 26;

*per l'annullamento*

- della nota prot. n. 158083/VIII/5 del Comune di Bari, Ripartizione Sviluppo Economico – Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, a firma del Direttore di Ripartizione, ad oggetto “Soppressione mercatino multietnico di via Crisanzio. Avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 7.08.1990, per revoca concessione d’uso stallo. Sollecito scelta del posteggio in altri mercati cittadini”, datata 28.06.2011 e notificata ai ricorrenti il 12.07.2011 e mediante la quale i medesimi hanno avuto conoscenza anche della deliberazione di C.C. n. 2011/00036 del 18.05.2011, impugnata, con cui è stato soppresso il detto mercato;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 2011/00036 del 18.05.2011, pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 30.05.2011 al 13.06.2011, divenuta esecutiva con la pubblicazione per decorrenza dei termini di cui all’art. 134 TUEL, ad oggetto “Modifica del piano per il commercio su area pubblica presso i mercati e le fiere, mediante la soppressione del mercato di merci varie di corso Cavour e del mercato multietnico di via Crisanzio”, nella parte in cui prevede la soppressione del mercato multietnico di via Crisanzio;

- della proposta di deliberazione del Comune di Bari, Ripartizione Sviluppo Economico e Polizia urbana n. 2010/263/00028 del 28.12.2010, pari oggetto, non conosciuta e con riserva di motivi, adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 29.12.2010 con decisione “Sì al Consiglio Comunale”;

- del parere e contestuale espressa richiesta formulata dalla Circoscrizione IX con nota n. 5877 del 12.01.2010 non conosciuta e con riserva di motivi;

- del parere della commissione consiliare competente del 3.02.2011;

- degli atti d’ufficio non conosciuti e con riserva di motivi;

- per quanto di ragione, dei verbali di riunione del 3.07.2010, del 16.09.2010e del 28.09.2010 indetta dalla Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari con le rappresentanze sindacali, non conosciuta e con riserva di motivi;

- nonché, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e, comunque, connessi a quelli impugnati, ancorchè non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti;

e la condanna

al risarcimento del danno che deriva agli istanti dalla esecuzione dell’atto gravato.

e con motivi aggiunti:

- della nota prot. n. 296078/VIII/5, datata 16/12/2011, del Comune di Bari, Ripartizione Sviluppo Economico – Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, a firma del Direttore di Ripartizione, ad oggetto “Soppressione mercatino multietnico di via Crisanzio. Revoca concessione d’uso stallo”;

- nonché, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e, comunque, connessi a quelli impugnati, ancorchè non conosciuti;

e la condanna

al risarcimento del danno che deriva agli istanti dalla esecuzione dell’atto gravato;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. E. D'Alconzo, per i ricorrenti e avv.ti A. Farnelli e A. Valla, per il Comune resistente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, titolari di autorizzazione al commercio di tipo B su area pubblica, esercitano la loro attività nel mercato etnico ubicato su via Crisanzio, esistente da circa dieci anni, ma istituito formalmente in sede di approvazione del piano per il commercio su area pubblica di cui alla delibera C.C. n. 15/2009.

Espongono i ricorrenti che, a seguito dell’apertura del cantiere su piazza Cesare Battisti finalizzata alla realizzazione di un parcheggio interrato, sono stati costretti a posizionarsi su via Nicolai e che, dopo un periodo di sospensione dell’attività commerciale in relazione alla cantierizzazione dei lavori finalizzati al rifacimento delle facciate del palazzo Ateneo, hanno infine ripreso l’attività con relativa occupazione di suolo pubblico in uno spazio compreso tra via Andrea da Bari e via Suppa, con decorrenza dal 17.5.2010.

Quanto sopra premesso, al fine di procedere ad una generale riqualificazione dell’area, anche in previsione del maggior traffico veicolare connesso all’attivazione del parcheggio interrato, nonché al fine di assicurare condizioni di sicurezza pedonale e di evitare altresì un negativo impatto estetico con il palazzo Ateneo oggetto di restauro, il Comune di Bari ha avviato una serie di incontri con sindacati e operatori per individuare una ubicazione alternativa del mercato, per tutte le ragioni sopra evidenziate, senza tuttavia conseguire esito alcuno.

Con l’impugnata delibera 36/2011 è stata approvata una modifica del piano per il commercio su area pubblica nella quale si prevede la soppressione del mercato multietnico di cui trattasi, cui ha fatto seguito il provvedimento dirigenziale di attuazione del 16.12.2011, impugnato dai ricorrenti con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato e depositato in atti il 28.1.2012.

I ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:

1) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 114/98;

2) Violazione art. 41 Cost.;

3) Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, perplessità e vizio della motivazione;

4) Violazione dei principi generali in materia di trasferimento dei mercati: art. 97 Cost, artt. 28 e 30 D.Lgs. 114/98, 10, 13 e 22 l.r. 18/2001; violazione della delibera C.C. 15/2009 e violazione del principio di tutela dell’affidamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 957/2011 dell’1.12.2011 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

Nella odierna camera di consiglia del 16.2.2012, fissata per l’esame dell’ulteriore istanza cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti, il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata; i difensori delle parti nulla hanno osservato e il ricorso è stato quindi introitato per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Sono anzitutto inammissibili per genericità, prima ancora che infondati i primi due motivi di censura con i quali si deduce una generica violazione del D.Lgs. 114/1998, nonché la violazione dell’art. 41 Cost., atteso peraltro che il principio di libertà di iniziativa economica privata – in disparte la natura programmatica della norma – non può svolgersi in contrasto con l’interesse pubblico, così come previsto dalla stessa norma.

È infondato anche il terzo motivo di censura, con cui i ricorrenti deducono eccesso di potere sotto svariati profili.

Risulta in atti anche documentalmente provato che l’impugnata delibera è stata preceduta da adeguata attività istruttoria, nonché da apporti consultivi e da ampio contraddittorio con gli interessati e con le associazioni rappresentative, contrariamente a quanto genericamente asserito dai ricorrenti.

Gli interessi pubblici sottesi all’impugnata determinazione trovano infatti oggettivo riscontro in atti, atteso che:

ricorrono esigenze di riqualificazione dell’area in relazione all’attivazione del parcheggio interratto di piazza Battisti con conseguente incremento del traffico veicolare in entrata e in uscita e relativa esigenza di ottimizzazione della viabilità, ivi compresa l’esigenza di consentire condizioni di sicurezza anche al traffico pedonale lungo i marciapiedi, viceversa occupati dai punti vendita dei ricorrenti;

ricorrono altresì esigenze di tutela del decoro architettonico e urbano in relazione all’intervenuto restauro di palazzo Ateneo, edificio di indubbia rilevanza storico culturale, realizzato sotto la vigilanza della Soprintendenza B.A.A.S. per la Puglia, interesse certamente pregiudicato dalla presenza proprio a ridosso dell’edificio, delle numerose bancarelle del mercato etnico.

Sotto tale profilo gli impugnati provvedimenti sono del tutto immuni dai denunciati vizi, atteso che all’attività consultiva ed istruttoria di cui sopra ha fatto eco una puntuale motivazione.

Quanto all’iter procedimentale, non può non evidenziarsi che il Comune di Bari ha tenacemente perseguito una soluzione alternativa equa e condivisa dagli operatori, più volte sollecitati ad effettuare una scelta per un sito alternativo, proprio al fine di assicurare un contemperamento dell’interesse privato con l’interesse pubblico prevalente.

Gli operatori hanno rifiutato sia il trasferimento collettivo nelle due aree proposte dall’Amministrazione, sia l’alternativa opzione di trasferimento individuale dei singoli operatori presso altre aree mercatali presenti nella città (come risulta dai verbali delle riunioni del 16.9.2010 e del 28.9.2010, nonché dalle successive note dirette individualmente ai singoli operatori dell’1.10.2010 e del 28.6.2011).

A fronte del totale rifiuto di qualunque soluzione alternativa, ed anzi con la richiesta di realizzazione di una struttura coperta in pieno centro e nel medesimo contesto, l’Amministrazione comunale si è vista costretta a disporre la soppressione del mercato.

Deve altresì rilevarsi che il potere del Comune di Bari di procedere alla revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ed in qualsiasi momento del provvedimento di autorizzazione temporanea su posteggio fisso risulta espressamente previsto dalle ordinanze sindacali di assegnazione del posteggio nn. 1457/01 e 1932/01 (punto 5: “il presente provvedimento potrà essere revocato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico”).

È infine infondato il quarto motivo di censura, nelle sue varie articolazioni, considerato che gli impugnati provvedimenti risultano conformi all’art. 13 della c.d. legge Bersani, atteso che la soppressione o il trasferimento del mercato di che trattasi è avvenuto previa approvazione da parte del Comune di una variante al piano per il commercio su aree pubbliche, nonché considerato che le previste intese con le organizzazioni di categoria come necessario presupposto dello spostamento o soppressione del mercato hanno trovato ampia attuazione, non potendosi a tale espressioni attribuire il valore di una sorta di diritto di veto da parte degli operatori sulle scelte pianificatorie istituzionalmente riservate all’ente comunale.

Sono altresì infondate per le medesime argomentazioni sopra indicate le censure portate dai motivi aggiunti depositati il 28.1.2012, con cui si deduce illegittimità in via derivata del provvedimento dirigenziale per i medesimi motivi già dedotti in sede di ricorso principale.

Il ricorso va dunque respinto in toto.

Ricorrono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere, Estensore

Desirèe Zonno, Primo Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)